



COMUNE DI
San Giuliano Milanese

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Disciplina delle procedure per la regolamentazione del principio di rotazione, delle procedure negoziate ed albo fornitori per affidamento dei contratti pubblici

INDICE

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

PREMESSA

- Art. 1 – Regole generali
- Art. 2 – Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia
- Art. 3 – Principio di rotazione
- Art. 4 – Fasce di importo e aree merceologiche degli appalti ai fini della rotazione
- Art. 5 – Deroga all'obbligo di rotazione
- Art. 6 – L'indagine di mercato – criteri scelta operatori
- Art. 7 – Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto
- Art. 8 – Procedure negoziate
- Art. 9 – L'iter procedimentale
- Art. 10 – Le fasi della procedura
- Art. 11 – Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 12 – Criteri di aggiudicazione

ALBO COMUNALE DEI FORNITORI

- Art. 13 – Entrata in vigore e norme finali

PREMESSA

A seguito dell'entrata in vigore del **Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36** *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, di seguito denominato *“Codice”*, il Comune di San Giuliano Milanese ha provveduto a revisionare il *“Disciplinare delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”*.

Pertanto, dal 1° luglio 2023, per le procedure di affidamento di importo inferiore alle soglie europee, il Consiglio regionale procede alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, per far fronte alle proprie necessità, in accordo con il presente Regolamento e nel rispetto di quanto previsto dal Codice.

L'Amministrazione persegue il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione, conformando l'azione al rispetto dei principi del *“Risultato”* (massima tempestività e migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza), della *“Fiducia”* (reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'Amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici) e dell'*“Accesso al mercato”* (nel rispetto del principio di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità), principi esplicitamente disciplinati dagli articoli 1, 2 e 3 del Codice.

L'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee è regolato dal Libro II, Parte I del Codice, dall'articolo 48 all'articolo 55, con rimandi all'allegato II.1.

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, tenendo conto dell'assetto organizzativo, rinviando, per quanto non disposto, al contenuto del Codice.

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Articolo 1

(Regole generali)

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sottosoglia, purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.

Articolo 2

(Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia)

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice e, in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:
 - a) del risultato, che impone l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) di fiducia, che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'Amministrazione;
 - c) dell'accesso al mercato, che comporta che le pubbliche amministrazioni debbano favorire, secondo le modalità indicate dal Codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza e proporzionalità;
 - d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
 - e) di buona fede e tutela dell'affidamento, che comportano che nelle procedure di gara le pubbliche amministrazioni e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
 - f) di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la Pubblica Amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al Codice del Terzo settore

disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;

- g) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice e del diritto dell'Unione europea;
 - h) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal Codice e da altre disposizioni di legge;
 - i) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
 - j) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal Codice;
 - k) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
2. Le procedure sotto soglia, inoltre, sono improntate al rispetto dei principi:
- a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
 - f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
 - g) di garanzia delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per⁴ le

persone con disabilità o svantaggiate, della stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore;

- h) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Articolo 3

(Principio di rotazione)

1. L'Amministrazione si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sottosoglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nell'articolo 8 del presente Regolamento, nonché, salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 5 del presente Regolamento, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente contratto.
4. La rotazione si attua all'interno della medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'articolo 7 del presente Regolamento.
5. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati. Nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori verranno invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica e soglia di valore oggetto di acquisizione.
6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, qualora pertinenti e proporzionati. Del pari non costituisce limitazione numerica la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

Articolo 4

(Fasce di importo e aree merceologiche degli appalti ai fini della rotazione)

1. Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo 3. Le fasce sono le seguenti:

I Forniture

Fascia	Importo
A	pari a € 5.001,00 sino a € 24.999,99

B	pari a € 25.000,00 sino a € 39.999,99
C	pari a € 40.000,00 sino a € 100.000,00
D	pari a € 100.000,00 sino a € 140.000,00

II Servizi

Fascia	Importo
A	pari a € 5.001,00 sino a € 24.999,99
B	pari a € 25.000,00 sino a € 39.999,99
C	pari a € 40.000,00 sino a € 100.000,00
D	pari a € 100.000,00 sino a € 140.000,00

III Lavori

Fascia	Importo
A	pari a € 5.001,00 sino a € 24.999,99
B	pari a € 25.000,00 sino a € 39.999,99
C	pari a € 40.000,00 sino a € 100.000,00
D	pari a € 100.000,00 sino a € 140.000,00

2. Per le aree merceologiche si rinvia all'Albo Telematico Arca Sintel della Regione Lombardia

Articolo 5

(Deroga all'obbligo di rotazione)

1. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.
2. Il principio di rotazione degli affidamenti non si applica:
 - a) nel caso di procedure ordinarie su bando o negoziate «di tipo aperto» (quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata);
 - b) nel caso in cui l'oggetto del contratto ricada in un settore merceologico o categorie di opere diverso;
 - c) nel caso in cui l'importo del nuovo affidamento ricada in una fascia di importo diversa rispetto a quello precedente.
3. Il principio di rotazione può essere motivatamente derogato:
 - a) per importi inferiori ad € 5.000,00;
 - b) per importi pari o superiori ad € 5.000,00:
 - b1) con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto (che devono ricorrere cumulativamente);
 - b2) unicità dell'operatore economico (infungibilità, esclusività, articolo 76, co. 2, lett. b), del Codice;
 - b3) forniture complementari (articolo 76, co. 4, lett. b), del Codice); b4)

prestazioni supplementari (articolo 120, co. 1, lett. b), del Codice);
b5) urgenza che non consente alcun indugio (articolo 76, co. 2, lett. c), del Codice);b6)
servizi alla persona (articolo 128, co. 3 e 8, del Codice).

4. La struttura procedente deve esplicitare, nel provvedimento di autorizzazione o affidamento, le motivazioni che l'hanno indotta a derogare all'obbligo di rotazione.

Articolo 6

(L'indagine di mercato)

1. Ai fini di una migliore conoscenza dei prodotti, dei sistemi e delle pratiche del mercato di riferimento e/o degli operatori economici, la struttura competente per l'intervento può in ogni momento disporre indagini di mercato, anche informali, in base a quanto di seguito stabilito.
2. L'utile esperimento di una indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non determina alcun vincolo o obbligo verso la platea dei destinatari.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute appropriate, in rapporto a elementi quali, a titolo esemplificativo, l'importo stimato, la tempistica di acquisizione dell'oggetto, la complessità, la caratteristica merceologica di riferimento.
4. L'indagine di mercato è normalmente esperita sulla base di un avviso o di una lettera di invito, in cui sono individuati i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto dell'indagine e la finalità;
 - b) le caratteristiche di base: quantità, importo stimato e durata dell'oggetto;
 - c) i requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94, 95, 97 e 98 del Codice, quelli di capacità tecnica e professionale, economica e finanziaria, previsti dall'articolo 100 del Codice, degli operatori economici;
 - d) le successive modalità di effettuazione della negoziazione o dell'affidamento nonché l'individuazione di un numero minimo e/o massimo di operatori economici che saranno invitati alla successiva fase della negoziazione;
 - e) l'individuazione della piattaforma telematica di negoziazione.
5. L'avviso è pubblicato sulla piattaforma regionale Sintel per un tempo congruo a raccogliere le manifestazioni di interesse, di norma pari ad almeno quindici giorni, naturali e consecutivi, salva abbreviazione per cause di urgenza.
6. Le indagini di mercato informali possono essere esperite tramite consultazione di cataloghi ovvero tramite le funzionalità del web o di qualsiasi altro strumento di informazione, inclusi i canali social, nonché di prezzi risultanti da cataloghi di beni e servizi pubblicati sui mercati elettronici, ovvero di listini e prezziari di lavori, beni e servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, oltreché per rilevazioni statistiche e per acquisire ogni altro utile elemento di conoscenza.
7. Delle informazioni raccolte, la struttura competente per l'intervento redige un sintetico verbale, contenente gli elementi di interesse acquisiti e ne formalizza i risultati.
8. Nei suddetti casi, l'Amministrazione si conforma ai principi di correttezza, buona fede e di tutela dell'affidamento, nonché di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

Tenuto conto di quanto previsto all'art. 50, comma 2, del Codice, si provvede alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando di cui al medesimo articolo secondo quanto di seguito disposto.

Esclusivamente con riferimento alle procedure negoziate senza bando precedute da preventiva indagine esplorativa, spirato il termine concesso da quest'ultima, qualora pervenga un numero di candidature superiore al numero minimo fissate dal Codice, vengono redatte apposite graduatorie, in ordine crescente, in base a:

a) Fatturato globale dell'operatore economico nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso

b) In caso di lavori, importo complessivo dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso nella Categoria Prevalente indicata in sede di procedura; **in caso di servizi e forniture**, importo complessivo delle prestazioni analoghe eseguite regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso;

c) Numero di personale dipendente, a tempo determinato e indeterminato, al momento della presentazione dell'istanza.

Dopo aver accertato l'idoneità delle candidature pervenute, gli operatori da invitare alla procedura negoziata sono così individuati:

Nel caso di invito a 5 operatori

Dalla graduatoria di cui alla lettera a) sono invitati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per fatturato, purché superiori all'importo a base della procedura.

Dalla graduatoria di cui alla lettera b):

- con riferimento ai lavori, sono invitati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per lavori eseguiti nella categoria prevalente, purché superiori all'importo a base della procedura;
- con riferimento ai servizi e alle forniture, sono invitati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per prestazioni analoghe, purché superiori all'importo a base della procedura.

Dalla graduatoria di cui alla lettera c) è invitato l'operatore con il primo maggior valore.

Nel caso di invito a 10 operatori

Dalla graduatoria di cui alla lettera a) sono individuati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per fatturato, purché superiori all'importo a base della procedura.

Dalla graduatoria di cui alla lettera b):

- con riferimento ai lavori, sono individuati i 3 (TRE) operatori con il primo, secondo e terzo maggior valore nonché i 3 (TRE) operatori con l'ultimo, il penultimo ed il terzultimo minor valore per lavori eseguiti nella categoria prevalente, purché superiori all'importo a base della procedura;
- con riferimento ai servizi e alle forniture, sono invitati i 3 (TRE) operatori con il primo, secondo e terzo maggior valore nonché i 3 (TRE) operatori con l'ultimo, il penultimo ed il terzultimo minor valore per prestazioni analoghe, purché superiori all'importo a base della procedura;

Dalla graduatoria di cui alla lettera c) sono inviati i 2 (DUE) operatori con il primo ed il secondo maggior valore.

In entrambi i casi (invito a 5 o 10 operatori):

- qualora un operatore sia collocato in posizioni utili in più graduatorie, esso sarà invitato per la posizione ricoperta nella graduatoria contraddistinta dalla prima corrispondente lettera dell'alfabeto; specularmente, si provvederà all'invito dell'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva della graduatoria contraddistinta dalla ultima corrispondente lettera dell'alfabeto;
- qualora in una delle graduatorie non siano collocati utilmente operatori la selezione avviene utilizzando la graduatoria della lettera successiva, incrementando il numero di operatori invitati di quello corrispondente alla graduatoria "deserta";
- in caso di parità di valori nella medesima graduatoria si procede mediante sorteggio;
- in caso di RTI e/o avvalimento i candidati possono sommare gli importi richiesti;
- per i Consorzi di cui all'articolo 65, lettere c) e d), del Codice gli importi richiesti (lavori/prestazioni e personale) possono essere indicati dal Consorzio e contemporaneamente dalla Consorziata indicata per l'esecuzione, in applicazione del principio del "cumulo alla rinfusa".

Agli operatori individuati come potenziali soggetti da invitare viene richiesto di comprovare, entro un congruo termine, i dati dichiarati, laddove gli stessi non siano ricavabili d'ufficio. Fatti salvi i provvedimenti conseguenti all'accertamento di false dichiarazioni, spirato vanamente il termine concesso per la prova o in caso di verificata insussistenza dei requisiti previsti per l'inserimento in una posizione utile della graduatoria, si procede all'esclusione del concorrente e a individuare l'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva.

Al termine dell'espletamento delle suddette operazioni sono approvate dal soggetto competente le graduatorie e individuati gli operatori da invitare alla procedura negoziata.

In deroga a quanto disposto dal presente articolo, resta comunque ferma la disponibilità di individuare, nell'ambito della documentazione della procedura, diversi limiti al numero massimo di operatori da invitare, ovvero di non porre limiti al numero massimo di operatori da invitare, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, di statuire di procedere mediante sorteggio o mediante la fissazione di diversi criteri oggettivi, questi ultimi appositamente individuati nella stessa documentazione della procedura.

Resta fermo quanto previsto in materia di soccorso istruttorio ai sensi del Codice.

Articolo 7

(Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto)

1. L'Amministrazione invita gli operatori selezionati attraverso la consultazione dell'Albo Telematico della Regione Lombardia, a presentare preventivo, con valore di offerta, mediante gli strumenti della piattaforma regionale Sintel Sistema Telematico Acquisti Regione Lombardia, del Mercato elettronico.
2. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.
3. Nel provvedimento di affidamento va dato conto:
 - a) del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
 - b) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - c) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - d) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.

Articolo 8

(Procedure negoziate)

1. Si rimanda a quanto previsto dagli artt. 33, 35, 50, 68, 73, 112, 155, 158, 161, 165, 168, 169 e del codice dei contratti.

Articolo 9

(L'iter procedimentale)

1. La procedura negoziata ha inizio con il provvedimento predisposto da parte della struttura competente per l'intervento, che costituisce il primo atto della procedura e nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. I relativi contratti sono affidati, nel rispetto del principio di rotazione, previo strumento telematico di negoziazione rivolto ad un congruo numero di operatori economici scelti attraverso l'utilizzo dell'Albo Telematico della Regione Lombardia, che rispetti i criteri minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, in rapporto anche alla rilevanza economica e strategica dell'affidamento.

Articolo 10

(Le fasi della procedura)

1. La procedura negoziata sottosoglia si sviluppa su tre fasi:
 - a) lo svolgimento di indagini di mercato, ovvero la consultazione dell'Albo fornitori della Regione Lombardia per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo, a cura della struttura competente all'intervento;
 - b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario e la stipula del contratto, a cura della struttura competente in materia di affidamenti;
 - c) trasmissione al RUP dell'atto di affidamento e del documento di stipula per il perfezionamento dell'impegno di spesa e per la fase di esecuzione contrattuale e per conoscenza alla Struttura competente in materia di bilancio.

Articolo 11

(Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare)

1. La consultazione dell'albo fornitori o l'indagine di mercato deve tenere conto del principio di rotazione, delle fasce di valore contemplate nell'articolo 7 del presente Regolamento.
2. La consultazione dell'albo fornitori o l'indagine di mercato è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo della piattaforma regionale Sintel o del mercato elettronico; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato al sistema telematico della centrale regionale oppure essere abilitato al bando del suddetto Mercato.
3. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Nel rispetto dei suddetti principi, potranno,¹⁰ ad

esempio, essere utilizzati criteri quali il possesso di una o più certificazioni di qualità, oppure l'aver eseguito più appalti analoghi a quelli da assegnare, o altri criteri ritenuti coerenti e adeguati all'appalto da assegnare dal RUP. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

Articolo 12

(Criteri di aggiudicazione)

1. Si rimanda a quanto previsto dall'art. 108 del codice dei contratti.

ALBO COMUNALE DEI FORNITORI

1. Il Comune può disporre di istituire un albo fornitori. Sono ammessi all'iscrizione all'elenco gli Operatori Economici indicati nell'All. I.1, art. 1, co I) del Codice dei contratti pubblici.
2. Gli Operatori Economici dovranno dichiarare, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, di essere in possesso dei:
 - a. *Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (pena la mancata iscrizione).*
Sono ammessi all'elenco gli Operatori Economici che non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 94 e 95 del Codice (cause di esclusione automatiche e non automatiche)
 - b. *Requisiti inerenti alla capacità economica finanziaria e tecnico professionale*
La capacità economica - finanziaria e tecnico – professionale dovrà essere dichiarata mediante compilazione di Documento Unico di Gara Europeo (DGUE)
 - c. Esclusivamente per gli affidamenti relativi all'esecuzione di lavori, qualora l'Operatore Economico ne sia in possesso, dovrà trasmettere l'attestazione SOA rilasciata dai previsti Enti Certificatori.
L'avvenuta esecuzione di contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda, dovrà anch'essa essere dichiarata mediante compilazione del DGUE
3. L'istanza di iscrizione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
4. L'istanza dovrà essere compilata in lingua italiana e trasmessa in formato pdf sottoscritto con firma digitale, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo pec del Comune di san Giuliano Milanese.
5. Dalla data di ricezione dell'istanza in formato elettronico sottoscritta digitalmente, il servizio comunale preposto procede alla valutazione della stessa nel termine di trenta giorni

Il termine viene sospeso nel caso in cui si renda necessario richiedere un'integrazione della documentazione presentata.

La comunicazione di avvenuta iscrizione all'elenco sarà comunicata all'Operatore Economico mediante posta elettronica certificata.

6. Il servizio preposto eseguirà la verifica dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023, sulla base delle dichiarazioni rese in sede di compilazione della domanda. Nel caso fossero individuate irregolarità, nelle more dei riscontri da svolgersi in contraddittorio tra le parti, l'iscrizione all'elenco sarà temporaneamente sospesa. Qualora l'iter procedurale determinasse un esito di irregolarità si procederà alla cancellazione dell'iscrizione stessa.
7. Gli Operatori Economici iscritti nell'elenco devono comunicare al Comune di San Giuliano Milanese tutte le variazioni in ordine ai requisiti dichiarati ai fini dell'iscrizione. Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo posta elettronica certificata, non oltre dieci giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.
8. Il Comune di San Giuliano Milanese procederà a rendere disponibile l'elenco e i relativi aggiornamenti nella sezione on line Amministrazione trasparente gare e contratti – albo fornitori.
9. Si procederà a selezionare gli Operatori Economici da invitare alle procedure di affidamento nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti (art. 49 D.Lgs. 36/2023), salvo l'applicazione di quanto previsto al comma 3, 4 e 5 del medesimo articolo.
10. Qualora la fornitura del bene/svolgimento del servizio ovvero l'esecuzione di un lavoro rientri all'interno di una categoria merceologica presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il Comune di San Giuliano Milanese selezionerà gli Operatori Economici iscritti al presente Albo che abbiano attiva l'abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
11. Non potranno essere invitati Operatori Economici che non abbiano attiva l'abilitazione ad operare sul Me.PA. / Sintel di Regione Lombardia.
12. Nel caso in cui la fornitura del bene/svolgimento del servizio ovvero l'esecuzione di un lavoro non rientri all'interno di una categoria merceologica presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e nel caso non vi siano nell'elenco Operatori Economici in grado di soddisfare tale richiesta, il Comune di San Giuliano Milanese si riserva la possibilità di eseguire una indagine esplorativa come indicato negli articoli precedenti. In tal caso sarà pubblicato un avviso sul sito istituzionale, teso a conoscere l'esistenza di Operatori Economici in grado di fornire determinati beni o servizi o di effettuare determinati lavori e/o le condizioni di mercato alle quali gli stessi sono forniti. Tale fase, tuttavia, non potrà generare negli operatori alcuna aspettativa sul successivo

invito alla procedura. Ad esito dell'indagine esplorativa il Comune procederà ad invitare tutti gli operatori ritenuti potenzialmente idonei sulla base dei criteri in precedenza indicati.

13. La cancellazione dall'elenco è disposta nelle seguenti ipotesi:
 - a. in caso di cessazione di attività dell'Operatore Economico;*
 - b. nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco;*
 - c. avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o avere commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;*
 - d. qualora non venga presentata alcuna offerta a seguito di n. 3 inviti nel biennio;*
 - e. in caso di mancata comunicazione tempestiva delle variazioni dei propri dati e/o dei requisiti oggettivi e/o soggettivi richiesti per l'iscrizione all'elenco;*
 - f. qualora il Fornitore presenti domanda di cancellazione dall'elenco;*
 - g. nel caso di mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo o per compimento di inadempienze contrattuali.*
14. La cancellazione dall'elenco avviene a seguito di una procedura in contraddittorio avviata nei confronti dell'Operatore Economico ed è instaurata con la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio
15. Eventuali controdeduzioni dell'Operatore Economico dovranno pervenire entro il termine di 15 giorni dall'invio della comunicazione di avvio del procedimento; tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni per motivate esigenze. Decorso 15 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, il Comune di San Giuliano Milanese si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.
16. L'iscrizione all'elenco sarà sospesa sino alla definizione del suddetto procedimento. L'Operatore Economico cancellato dall'elenco può presentare in qualsiasi momento domanda di nuova iscrizione qualora in possesso dei requisiti stabiliti.

Articolo 13

(Entrata in vigore e norme finali)

17. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere del quindicesimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione dello stesso.
18. Per quanto non previsto nel vigente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente sul presente Regolamento.